



LEGGE REGIONALE 20 gennaio 2005 n. 1

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 2/2/2005 n. 1

LEGGE N.1 del 2005 - Disciplina dei rapporti fra la Regione Liguria e l'Università degli Studi di Genova ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Rapporti tra Servizio sanitario regionale e Università)

1.

I rapporti tra Servizio sanitario regionale e Università sono regolati da un protocollo generale di intesa stipulato dalla Regione con l'Università, approvato dal Consiglio regionale, in conformità alle previsioni e ai contenuti della presente legge e nel rispetto del principio della leale cooperazione per assicurare le modalità di promozione e di integrazione delle attività assistenziali, formative, di ricerca e di didattica del Servizio sanitario regionale e dell'Università.

2.

Il protocollo generale di intesa Regione-Università ha durata triennale e, di norma, coincide con la vigenza del Piano sanitario regionale.

3.

L'attuazione del protocollo generale d'intesa è effettuata attraverso specifici protocolli stipulati sulla base di schemi approvati dalla Giunta regionale.

4.

I protocolli di intesa stipulati tra la Regione e l'Università definiscono, in particolare, le modalità di:

a)

responsabilizzazione di tutte le componenti interessate alla realizzazione degli obiettivi della programmazione regionale e locale;

b)

integrazione e collaborazione tra il sistema sanitario ed il sistema formativo;

c)

perseguimento in modo congiunto di: obiettivi di qualità, efficienza e competitività del Servizio sanitario pubblico; qualità e congruità, rispetto alle esigenze assistenziali, della formazione del

personale medico e sanitario; del potenziamento della ricerca biomedica e medico clinica;

d)

informazione e consultazione in ordine alle determinazioni che abbiano influenza sull'esercizio integrato delle attività di competenza.

Articolo 2

(Partecipazione dell'Università alla programmazione sanitaria regionale)

1.

La Regione può avvalersi della collaborazione dell'Università per l'elaborazione del Piano sanitario regionale, nonché per la definizione di:

a)

indirizzi di politica sanitaria e di ricerca;

b)

programmi di intervento;

c)

nuovi modelli organizzativi delle strutture e delle attività del Servizio sanitario regionale.

2.

La collaborazione con l'Università può, altresì, concretarsi nell'ambito scientifico della ricerca biomedica e clinica.

3.

Per assicurare l'integrazione tra attività assistenziale, didattica e ricerca, la Regione, prima dell'adozione del Piano sanitario regionale, acquisisce le proposte e le valutazioni dell'Università per gli aspetti concernenti le strutture e le attività assistenziali essenziali allo svolgimento delle funzioni istituzionali.

Articolo 3

(Collaborazione fra Servizio sanitario regionale e Università)

1.

La collaborazione fra Servizio sanitario regionale e Università si realizza nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo 21 dicembre 1999 n. 517 (disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale ed Università a norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998 n. 419) attraverso la costituzione dell'Azienda ospedaliera-universitaria "San Martino", in qualità di Azienda di riferimento, dotata di autonoma personalità giuridica.

Articolo 4

(Organi della Azienda ospedaliera-universitaria)

1.

Sono organi dell'Azienda ospedaliera-universitaria "San Martino":

a)

il Direttore generale;

b)

l'organo di indirizzo;

c)

il Collegio sindacale.

2.

Il Direttore generale è nominato dalla Giunta regionale sentito il Rettore dell'Università.

3.

Con apposito atto la Regione disciplina le procedure di verifica dei risultati dell'attività. I provvedimenti di verifica, conferma e revoca sono di competenza della Giunta regionale.

4.

Salvo quanto previsto dal presente articolo, il rapporto del Direttore generale dell'Azienda ospedaliera-universitaria è regolato dagli articoli 3 e 3 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 (riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421) e successive modificazioni e integrazioni.

5.

L'organo di indirizzo è composto da cinque membri. Sono membri di diritto l'Assessore alla Salute della Regione Liguria e il Preside della Facoltà di Medicina. La Giunta regionale e il Rettore nominano un membro ciascuno; il quinto componente è nominato dalla Giunta regionale, sentito il Rettore della Università.

6.

Al Collegio sindacale si applicano le disposizioni dell'articolo 3 ter del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni. Il Collegio è composto da cinque membri designati: uno dalla Regione, uno dal Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, uno dal Ministro della Sanità, uno dal Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica e uno dall'Università.

Articolo 5

(Azienda ospedaliera-universitaria)

1.

L'assetto organizzativo dell'Azienda ospedaliera-universitaria "San Martino" è definito nell'atto aziendale di cui all'articolo 3 del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni, in modo da assicurare lo svolgimento delle funzioni didattiche e scientifiche della Facoltà di Medicina e Chirurgia in un quadro di coerente integrazione con l'attività assistenziale e con gli obiettivi della programmazione regionale.

2.

L'organizzazione si articola in:

a)

Dipartimenti ad attività integrata (DAI) e assistenziali (DA);

b)

Strutture assistenziali complesse;

c)

Strutture semplici;

d)

Articolazioni funzionali interne alle strutture di cui alla lettera b).

Sono, altresì, attribuibili i programmi di cui all'articolo 5, comma 4, del d.lgs. 517/1999.

3.

I responsabili dei Dipartimenti ad Attività integrata e Assistenziali sono nominati dal Direttore generale. I responsabili delle altre strutture aziendali a direzione universitaria sono nominati dal Direttore generale secondo le procedure di cui alla lettera i), comma 3 dell'articolo 9.

4.

Presso l'Azienda ospedaliera-universitaria è costituito il Collegio di direzione di cui il Direttore generale si avvale, ai fini dell'integrazione tra le funzioni didattiche e assistenziali e per il governo delle attività cliniche, la programmazione e valutazione delle attività tecnico-sanitarie. Il Collegio di direzione concorre alla formulazione dei programmi di formazione, delle soluzioni organizzative per l'attuazione delle attività libero-professionali intramurarie e alla valutazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi clinici. Il Direttore generale si avvale del Collegio di direzione per l'elaborazione del programma di attività dell'Azienda, nonché per l'organizzazione e lo sviluppo dei servizi. Sono membri di diritto del Collegio il Direttore sanitario e amministrativo e i Direttori di Dipartimento.

Articolo 6

(Norme in materia di personale)

1.

I protocolli d'intesa Regione-Università disciplinano i rapporti con i professori e i ricercatori universitari che svolgono attività assistenziale presso l'Azienda ospedaliera-universitaria o presso le strutture individuate in quanto essenziali per l'attività didattica nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 517/1999.

2.

Fermo restando l'obbligo di soddisfare l'impegno orario minimo di presenza nelle strutture aziendali per le relative attività istituzionali, al personale di cui al comma 1 sono riconosciuti, oltre ai compensi legati alle particolari condizioni di lavoro, ove spettanti, ed al trattamento economico erogato dall'Università:

a)

un trattamento aggiuntivo graduato in relazione alle responsabilità connesse ai diversi tipi di incarico;

b)

un trattamento aggiuntivo graduato in relazione ai risultati ottenuti nell'attività assistenziale e gestionale, valutati secondo parametri di efficacia, appropriatezza ed efficienza, nonché all'efficacia nella realizzazione della integrazione tra attività assistenziale, didattica e di ricerca;

c)

il trattamento economico di cui all'articolo 15 quater del decreto legislativo 19 giugno 1999 n. 229 (norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della L. 30 novembre 1998, n. 419), ove ne sussistano le condizioni.

3.

I trattamenti di cui al comma 2 sono erogati nei limiti delle risorse da attribuire ai sensi dell'articolo 102, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382 (riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica), globalmente considerate e sono definiti secondo criteri di congruità e proporzione rispetto a quelle previste al medesimo scopo dai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui all'articolo 15 del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni. Tali trattamenti sono adeguati in base agli incrementi previsti dai contratti collettivi nazionali per il personale sanitario del Servizio sanitario nazionale.

Articolo 7

(Protocollo generale di intesa Regione-Università)

1.

Il protocollo generale d'intesa stipulato tra la Regione e l'Università prevede e disciplina in particolare:

a)

le modalità di collaborazione tra Servizio sanitario regionale e Università;

b)

i principi di funzionamento e di organizzazione dell'Azienda ospedaliera-universitaria "S. Martino";

c)

le attività assistenziali essenziali e non vicariabili per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di didattica e di ricerca della Facoltà di Medicina e Chirurgia;

d)

i criteri di efficacia assistenziale e di economicità e le soglie operative, consistenti nei livelli minimi di attività, e didattiche, di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 517/1999 per l'individuazione delle attività e delle strutture assistenziali complesse funzionali alle esigenze di didattica e di ricerca dei corsi di laurea della Facoltà di Medicina e Chirurgia;

e)

il numero dei posti letto messo a disposizione della Facoltà di Medicina e Chirurgia, determinato, di norma, in tre letti per ogni studente iscritto al primo anno del corso di Laurea, comprendendo in quota parte non superiore al 30 per cento il numero degli immatricolati alle Scuole di Specializzazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia.

Articolo 8

(Protocolli attuativi Regione-Università)

1.

Con la stipula di appositi protocolli attuativi la Regione e l'Università disciplinano:

a)

le modalità di attuazione di quanto previsto dal Protocollo generale d'intesa;

b)

i termini e i tempi di adeguamento al numero di posti letto e agli standard fissati dalla programmazione regionale;

c)

l'individuazione, di massima, delle unità operative universitarie;

d)

le modalità attuative dell'eventuale decentramento delle attività universitarie in ragione delle esigenze formative degli studenti residenti in zone periferiche della Regione;

e)

i percorsi formativi e la partecipazione degli specializzandi alle attività del Servizio sanitario regionale assicurandone una opportuna rotazione all'interno della Azienda di riferimento e della rete formativa regionale individuata attraverso le procedure di cui all'articolo 16 sexies del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni;

f)

la formazione specialistica;

g)

i corsi di laurea delle professioni del comparto sanitario;

h)

la formazione permanente dei medici e del personale del comparto sanità.

Articolo 9

(Contenuti dell'atto di autonomia aziendale)

1.

L'atto aziendale è adottato dal Direttore generale dell'Azienda ospedaliera universitaria sentito il Rettore dell'Università, limitatamente ai Dipartimenti ed alle strutture aziendali a direzione universitaria.

2.

L'atto aziendale è trasmesso entro dieci giorni dall'adozione alla Giunta regionale che nei successivi trenta giorni può comunicare al Direttore generale osservazioni motivate, anche indicando i contenuti dell'atto che, ponendosi in contrasto con gli indirizzi, la programmazione e gli accordi stipulati con l'Università, devono essere modificati.

3.

Nell'atto aziendale sono definiti:

a)

l'attività e la composizione del Collegio di direzione;

b)

l'elenco dei Dipartimenti ad attività integrata (DAI) e dei Dipartimenti assistenziali (DA);

c)

i rapporti fra DAI e Dipartimenti universitari (DU), assicurando nel funzionamento dei Dipartimenti integrati la compatibilità con le competenze dei Dipartimenti universitari;

d)

le unità operative – complesse e semplici – che compongono i DAI e i DA, indicando quelle a direzione universitaria nonché quelle a direzione ospedaliera, sulla base di quanto previsto dai protocolli di intesa Regione - Università e previa verifica del rispetto dei parametri, dei livelli di attività e delle soglie operative negli stessi fissati. Resta fermo che entrambe possono avere al loro interno l'apporto di personale universitario e di personale del S.S.N. nella salvaguardia dei compiti istituzionali del personale universitario ed ospedaliero;

e)

i principali collegamenti interdipartimentali;

f)

l'impegno orario minimo di presenza nelle strutture aziendali del personale docente universitario. La rilevazione deve essere effettuata con metodologia analoga a quella utilizzata per la rilevazione delle presenze del personale medico ospedaliero;

g)

le procedure per la costituzione, la modifica o la soppressione, l'organizzazione interna e le modalità di funzionamento dei dipartimenti aziendali e delle strutture semplici e complesse;

h)

le procedure per l'istituzione di un Collegio tecnico per la valutazione e le verifiche delle attività svolte con modalità uguali per il personale ospedaliero ed universitario;

i)

le procedure di nomina e di revoca dei direttori dei Dipartimenti, dei Direttori delle strutture assistenziali complesse e dei responsabili delle strutture assistenziali semplici;

j)

le procedure per l'attribuzione e la revoca dei programmi di cui all'articolo 5, comma 4, del d.lgs. 517/1999;

k)

l'elenco dei docenti e ricercatori universitari nonché le figure equiparate di cui all'articolo 16 della legge 19 novembre 1990 n. 341 (riforma degli ordinamenti didattici universitari), che svolgono attività assistenziale presso l'Azienda ospedaliera integrata con l'Università e le modalità di aggiornamento del predetto elenco;

l)

i criteri di afferenza ai DAI del personale universitario tecnico-amministrativo;

m)

le modalità di attribuzione delle quote di specializzandi e di iscritti ai corsi di laurea delle professioni sanitarie alle strutture assistenziali a direzione ospedaliera;

n)

le modalità di attribuzione ai professori universitari di cui al comma 2, dell'articolo 15-nonies del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni della quota di attività assistenziale strettamente correlata all'attività didattica e di ricerca svolta;

o)

le modalità e i termini di partecipazione dei dirigenti del Servizio sanitario nazionale all'attività didattica;

p)

le quote di compartecipazione dell'Università ai risultati di gestione, ai sensi dell'articolo 10;

q)

quant'altro riguardi l'adozione degli atti normativi interni di carattere generale.

Articolo 10

(Compartecipazione delle Regioni e delle Università ai risultati di gestione)

1.

Al sostegno economico-finanziario delle attività svolte dall'Azienda ospedaliera-universitaria concorrono risorse messe a disposizione sia dall'Università sia dal Fondo sanitario regionale, nel rispetto dei principi fissati dall'articolo 7 del d.lgs. 517/1999.

2.

In caso di risultati negativi la Regione e l'Università interessata concordano appositi piani poliennali di rientro, sulla base delle indicazioni dell'organo di indirizzo di cui all'articolo 4. In caso di mancato accordo la Regione disdetta i protocolli di intesa per la parte concernente l'Azienda ospedaliera - universitaria.

3.

I risultati positivi di gestione dell'Azienda ospedaliera-universitaria, dedotte le quote destinate al ripiano di eventuali risultati negativi degli anni precedenti determinate in base ai piani di rientro concordati, sono utilizzati per il finanziamento di programmi di interesse assistenziale finalizzati alla ricerca e allo sviluppo della qualità delle prestazioni.

4.

Le quote di compartecipazione dell'Università ai risultati di gestione dell'Azienda ospedaliera-universitaria sono determinate nell'atto aziendale di cui all'articolo 9, sulla base di criteri che tengono conto dei risultati di gestione delle strutture aziendali a direzione ospedaliera ed universitaria rilevabili dalla contabilità aziendale, tenuto anche conto del rapporto tra unità operative complesse a direzione universitaria ed ospedaliera.

Articolo 11

(Osservatorio regionale per la formazione specialistica)

1.

È istituito l'Osservatorio regionale per la formazione specialistica che ha sede presso l'Azienda ospedaliera-universitaria "San Martino" ed opera a titolo gratuito.

2.

L'Osservatorio assolve ai compiti indicati dall'articolo 44 del decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368 (attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE, 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE) nonché a quelli definiti da appositi protocolli. I componenti dell'Osservatorio sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale e sono, oltre al Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia, che lo presiede:

a)

due esperti designati dalla Giunta regionale;

b)

due Direttori delle Scuole di Specializzazione, designati dal Rettore;

c)

due Dirigenti Medici Direttori di UU.OO. complesse del Sistema sanitario regionale che operano nell'Azienda ospedaliera-universitaria, designati dalla Giunta regionale;

d)

tre rappresentanti degli iscritti alle Scuole di Specializzazione eletti tra gli aventi diritto.

3.

I componenti durano in carica un triennio e sono rinnovabili consecutivamente una sola volta.

Articolo 12

(Norma transitoria)

1.

Il trattamento economico di equiparazione in godimento spettante al personale di cui al comma 1 dell'articolo 6 è conservato fino all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo.

2.

Fino alla data del 24 agosto 2006 ogni professore o ricercatore universitario non potrà percepire, comunque, una retribuzione complessiva inferiore a quella in godimento alla data del 17 marzo 2004 (sottoscrizione del protocollo generale di intesa Regione - Università).

Articolo 13

(Commissione paritetica)

1.

Allo scopo di monitorare l'attuazione del protocollo di intesa Regione-Università nonché di pronunciarsi su richieste delle parti, ovvero di uno dei Direttori generali delle Aziende interessate, sull'interpretazione dello stesso, è istituita una Commissione paritetica.

2.

La Commissione è composta da:

a)

l'Assessore regionale alla salute in qualità di Presidente;

b)

il Rettore dell'Università;

c)

quattro componenti designati dall'Assessore regionale alla salute, di cui almeno due scelti tra Dirigenti Medici dipendenti delle Aziende di riferimento;

d)

quattro componenti designati dal Rettore dell'Università di Genova.

Articolo 14

(Dichiarazione d'urgenza)

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 20 gennaio 2005

IL PRESIDENTE

Sandro Biasotti

RIFERIMENTI DOCUMENTO PER BANCA DATI:

___Anno:2005

___Num:0001

___Boll__Uff__Num:1

___Boll__Uff__Anno:2005